

ANNARITA FERRATO

L’istituto dell’adozione nel diritto civile italiano e nel diritto canonico

1. Ratio dell’istituto

Ad optare è la radice etimologica del verbo “adottare”: scegliere (optare) verso (ad) qualcosa o qualcuno o per (ad) qualcosa o qualcuno¹; è una scelta dell’accoglienza, o meglio della donazione.

L’adozione è un concetto anticamente presente nella storia dell’uomo. La prima descrizione di un abbandono di minore, compensato dalla realizzazione di un’adozione, lo troviamo nella Bibbia. Nel Libro dell’Esodo è infatti descritta la storia di Mosè, un bambino ebreo abbandonato per amore dalla madre Yochebed per sfuggire all’editto del faraone che aveva ordinato la morte di tutti i bambini ebrei di sesso maschile. Il bambino fu trovato dalla principessa Bithia, figlia del faraone, che decise di adottarlo, affidandolo come balia alla stessa Yochebed.

Anche nella letteratura greca vi sono esempi significativi di bambini abbandonati e successivamente adottati: uno è Edipo, figlio del re Lario e l’altro è Paride, parimenti rifiutato dal padre, il re Priamo; entrambi, seppure con storie diverse, verranno trovati e salvati da pastori.

Anche nella storia romana, dove l’adozione sarà una pratica largamente diffusa, l’origine di questo Istituto è leggendaria e letteraria. Molte leggende e molti autori hanno descritto la fondazione di Roma legata anch’essa ad un particolare evento adottivo: il Dio Marte si invaghì di Rea Silvia, le farà violenza e la renderà madre di due gemelli. Amulio, individuo meschino e vendicativo, metterà a morte la nipote Rea Silvia che non aveva rispettato il voto di castità da lui stesso imposto e affiderà i bambini a due schiavi perché li mettano in una cesta affidandoli alla corrente del Tevere. I gemelli verranno

¹ (voce) *Adottare*, in www.treccani.it.

allattati da una lupa, finché un pastore li troverà e li prenderà con sé, crescendoli come suoi figli.

Va notato come tutte queste storie siano nate in una società dove la presenza di pastori era estesa e rilevante. Si tratta di un mondo nomade preagricolo dove i pastori svolgono una funzione di passaggio delle informazioni e della cultura e dove possono anche trovarsi nelle condizioni di trovare dei bambini abbandonati e prestare loro soccorso, felici di poterli integrare poi facilmente nell'azienda familiare, come mano d'opera².

2. *Evoluzione storico-normativa dell'istituto*

A parte alcuni collegamenti con il Codice babilonese di Hammurabi, la prima previsione normativa dell'adozione è contenuta nel diritto ateniese. Nelle sue leggi il legislatore Solone aveva previsto l'adozione allo scopo di perpetuare il nome della famiglia dell'adottante. Chi non aveva figli legittimi poteva così adottare un estraneo e farlo erede dei suoi beni. La norma era finalizzata a consentire l'esclusione di parenti sgraditi dall'eredità ed alla trasmissione del nome familiare.

Sarà solo con il diritto romano che l'adozione come istituto giuridico verrà formulato e regolato in maniera compiuta³.

Attraverso l'*adoptio* il *paterfamilias* assumeva la *potestas* su un soggetto appartenente ad un'altra famiglia. Originariamente si trattava di una sorta di vendita del figlio tra *paterfamilias*, dinanzi ai Magistrati della Repubblica. La funzione cui era collegata l'*adoptio* era molteplice. Da un lato consentiva a chi non aveva degli eredi maschi di assicurarsi una discendenza e di trasmettere il proprio patrimonio. Dall'altro permetteva di intrecciare alleanze politiche tra esponenti di importanti *familiae* ed infine permetteva a chi non fosse in grado di sostenere le spese per allevare ad assicurare al proprio figlio un soddisfacente *cursus honorum*, di avere egualmente un erede, questa volta del nome e del modesto patrimonio, già adulto. In alcuni casi consentiva a chi non aveva una *familia* su cui esercitare le funzioni di *pater* di acquisire

² Cfr. R. IANNIELLO, *Cenni storici sull'adozione*, in A.A.V.V., *Il nuovo diritto di famiglia. Profili sostanziali, processuali e notarili*, vol. I, Giuffrè Editore 2015, pp. 301-303.

³ Cfr. C. RUSSO RUGGERI, *La datio in adoptionem, dalla pretesa influenza elleno – cristiana alla riforma giustinianea*, Milano 1995, p. 7.

un *filius*, in modo da poter accedere al *cursus honorum*, riservato ai *paterfamilias*⁴.

L'adottato assumeva lo status giuridico dell'adottante e quest'ultimo poteva anche risarcire con somme di denaro l'originario *paterfamilias*. In questi casi la vendita dei *fili* diveniva meno fittizia e più reale.

L'adottato assumeva il *nomen* dell'adottante e trasformava il cognome del genitore naturale con l'aggiunta del suffisso – *anus*.

In epoca imperiale l'adozione fu particolarmente diffusa e diversi imperatori scelsero attraverso tale strumento i discendenti, eredi del titolo imperiale, per assicurare allo Stato un successore degno e capace di governare. Il più famoso figlio adottivo nella storia romana fu certamente Gaius Octavius Thurinus che dopo l'adozione da parte di Gaius Julius Caesar divenne Gaius Julius Caesar Octavianus.

Nel *Corpus Iuris Civilis* di Giustiniano l'adozione era un istituto giuridico che si compiva dinanzi al giudice.

In epoche successive l'adozione divenne sempre più uno strumento per assicurare diritti successori all'adottato.

Il Codice napoleonico ripristinò l'adozione “contrattuale” diretta alla trasmissione del nome e del patrimonio e consentita a chi aveva almeno cinquant'anni e fosse privo di prole naturale, in favore di un individuo di almeno 18 anni; l'adozione era proibita per chi avesse figli propri al fine di evitare contaminazioni nella famiglia legittima. Era un negozio giuridico tra adulti finalizzato al mantenimento di un *nomen* familiare che altrimenti si sarebbe estinto.

3. L'adozione nel Codice del 1942 e nella legislazione successiva

Questa regolamentazione restò in vigore fino al Codice civile del 1942 e mantenne l'adozione come un rimedio alla mancanza di figli ed uno strumento per la trasmissione del patrimonio.

Nel Codice del 1942 l'adozione, pur considerata ancora come un negozio giuridico bilaterale, diretto alla perpetuazione degli interessi patrimoniali dell'adottante, presentava due importanti novità: da una parte consentiva l'adozione di persone di età inferiore ai 18 anni (il consenso in questi casi è prestato dal genitore naturale), dall'altra introduceva il concetto della “convenienza” dell'adozione per il bam-

⁴ Cfr. R. IANNIELLO, *Cenni storici...*, cit., p. 304.

bino. Questa adozione non è legittimante. Permangono i rapporti tra adottato e famiglia naturale ed i reciproci diritti e doveri.

Poco praticato anche per la permanenza del legame con i genitori dell'adottato, questo modello di adozione entrò in crisi abbastanza presto, a mano a mano che si sviluppò una attenzione speciale nei riguardi del bambino, sulla conoscenza dei suoi bisogni, attraverso lo sviluppo di discipline quali la Neuropsichiatria infantile e la Psicologia. Gradualmente ma sensibilmente il baricentro dell'adozione si spostò dagli adulti al bambino e l'adozione ebbe a rinascere come un concetto nuovo e con finalità ed obiettivi del tutto diversi da quelli tradizionali. Non venne più considerata come lo strumento per la perpetuazione del patrimonio e del "nome" di una famiglia, ma come il rimedio per consentire di avere una famiglia ad un bambino che ne era privo, fino al punto di arrivo che era quello di riconoscerla come la soluzione per un bambino che aveva una famiglia naturale ma che la stessa fosse del tutto inadeguata a favorirne i processi evolutivi.

La prima legge "speciale" sull'adozione fu motivata da un forte movimento popolare che voleva consentire ai bambini rinchiusi negli istituti di crescere in una famiglia dove ricevere le cure necessarie.

Tale movimento di opinione condusse alla l. n. 431 del 5 giugno 1967 detta Dal Canton dal nome della senatrice proponente. Con questa normativa venne introdotta e disciplinata per la prima volta un'adozione fondata principalmente sul bisogno del bambino di avere una famiglia piuttosto che sulla soddisfazione del desiderio di una famiglia di avere un bambino. Questa legge determinò un'età per gli adottanti che fosse coerente e compatibile con quella statisticamente normale dei genitori naturali e la rescissione del rapporto dell'adottato con la famiglia naturale.

Alla fine degli anni '60 e durante gli anni '70 il nostro Paese venne investito da rilevanti trasformazioni economiche, sociali e culturali che produssero cambiamenti significativi nel costume e nella stessa famiglia. Il miglioramento delle condizioni di vita, dei livelli di assistenza sanitaria e sociale, lo sviluppo parallelo dei Servizi ad essi legati, lo svuotamento degli istituti come conseguenza dell'applicazione della legge del 1967 determinarono una progressiva riduzione dei bambini dichiarati in stato di adottabilità con conseguente e crescente at-

tenzione alla possibilità di adottare bambini abbandonati negli Stati stranieri.

Queste istanze condussero alla nuova legge sull'adozione, la n. 184 del 1983 che, pur ricalcando l'impianto della precedente, introdusse importanti aggiustamenti: oltre alle significative modifiche alla 431/1967, consistenti nella riduzione del periodo di coniugio e dell'età per proporre la domanda da parte degli adottanti, questa legge ebbe come presupposto – espressamente enunciato – il concetto che il bambino ha diritto a crescere nella propria famiglia dalla quale possa essere allontanato per un temporaneo o definitivo periodo alle condizioni previste dalla legge, dopo un processo di natura contenziosa. Venne introdotto così il nuovo istituto dell'Affidamento familiare diretto a far fronte a difficoltà temporanee della famiglia nello svolgimento del proprio compito. Ma quello che caratterizzò in special modo questa nuova normativa fu l'introduzione e regolazione del nuovo istituto dell'Adozione internazionale.

La legge⁵ così stabilisce che il minore ha diritto ad essere educato nell'ambito della propria famiglia affermando un principio che è sancito dalla Carta Costituzionale⁶. La scelta primaria di vivere nella propria famiglia di origine è scelta legislativa, poiché il diritto imprescindibile di un minore si concretizza esclusivamente in quello di vivere in una famiglia. Solo in un nucleo strutturato e stabile, infatti, con la diversità dei ruoli e la pluralità e molteplicità dei soggetti che in esso interagiscono, che il bambino trova sostegno e aiuto idoneo a formare la propria personalità⁷.

Il legislatore, tuttavia, nell'affermare il diritto del minore a vivere nella sua famiglia di origine ha evidenziato che, quando questa non sia in grado di assicurare l'armonica crescita del minore, diviene indispensabile sopperire a questa carenza offrendo allo stesso un ambiente

⁵ Art. l. 4 maggio 1983, n. 184 nel testo novellato dalla l. 28 marzo 2001, n. 149.

⁶ Numerosi sono gli articoli costituzionali che delineano le strutture della famiglia: artt. 2, 3, 30 e 31. Gli articoli 29, 30 e 31 sono collocati sotto il titolo dei rapporti etico – sociali. Questa collocazione evidenzia la particolare funzione che rivestono per la Costituzione il diritto di famiglia e il diritto – dovere dei genitori all'educazione, istruzione e mantenimento dei figli.

⁷ Cfr. A. C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, IV ed. a cura di L. Fadiga, Zanichelli 2008, p. 149.

familiare che garantisca il concretizzarsi del suo diritto alla formazione della personalità.

L'adozione è un istituto destinato a porre rimedio ad una situazione di grave e irreversibile abbandono del minore e, quindi, la sua applicazione è subordinata all'impossibilità o al fallimento di interventi che tendano a consentire allo stesso di vivere nell'ambito della propria famiglia di origine.

L'art. 1 della legge regolatrice della materia – dopo avere affermato che l'indigenza dei genitori non può costituire una causa determinante la perdita del diritto del minore di vivere nella propria famiglia – prevede interventi e misure di sostegno per le famiglie in difficoltà a carico di Stato, regioni ed enti locali⁸.

Si tratta di rimedi preventivi, mentre l'affidamento familiare, disciplinato dalla stessa legge, è applicabile nel momento in cui ci sia una situazione di crisi, dovute a cause non irreversibili. Così il legislatore intende riaffermare il principio della priorità, quando sia possibile, di soluzioni alternative rispetto all'adozione.

Se, dunque, l'adozione è l'ultima alternativa possibile, non vuol dire che sia un ripiego; è, invece, un modo pieno di realizzazione del diritto del bambino ad una famiglia in tutti i casi in cui non sia oggettivamente possibile attuare tale principio nel nucleo di origine⁹ il Legislatore intende, altresì, tutelare l'adottato riconoscendogli il diritto di conoscere la sua storia¹⁰.

⁸ L'art. 1 della legge 184 del 1983 recita: «Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Tale diritto è disciplinato dalle disposizioni della presente legge e dalle altre leggi speciali».

⁹ B. DE FILIPPIS, *L'adozione legittimante*, in A.A.VV., *Adozione nazionale e internazionale*, CEDAM 2011, p. 101.

¹⁰ Con la riforma del 2001 è stato riconosciuto, all'art. 24, il diritto dell'adottato alle informazioni concernenti le proprie origini. La l. 149 del 2001 fissa un limite: quello dei 25 anni per ottenere l'autorizzazione dal Tribunale; tale limite può essere ridotto (a diciotto anni) per gravi motivi concernenti la salute del richiedente. Il primo comma dell'art. 28 della legge, dopo la modifica del 2001, stabilisce che il minore adottato venga informato dai genitori adottivi, nei modi e termini che essi ritengano più opportuni, di tale sua condizione. La riforma dell'art. 28 era necessaria per trasformare realmente l'adozione in un istituto giuridico nell'interesse del minore che ha diritto a crescere in una famiglia adeguata.

4. *L'adozione legittimante*

Oltre ai figli dei genitori ignoti o deceduti, possono essere adottati di regola i minori di età che siano stati dichiarati da un Tribunale per i Minorenni in stato di abbandono all'esito di un procedimento delineato dalla l. 184 del 1983 e modificato dalla l. n. 149 del 2001.

Il procedimento per la dichiarazione di abbandono costituisce il presupposto per l'adottabilità di un minore, adottabilità che può ritenersi definitiva non solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, bensì solo dopo il provvedimento di affidamento preadottivo.

Con l'affidamento preadottivo il bambino dichiarato adottabile viene affidato ad una coppia che potrà adottarlo in via definitiva dopo che sia decorso almeno un anno durante il quale i Servizi specialistici degli Enti locali verificheranno l'andamento dell'inserimento ed il benessere del minore.

La domanda di disponibilità alla adozione nazionale può essere presentata al Tribunale per i minorenni dai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni¹¹ relativamente a bambini che abbiano un'età compatibile con quella degli adottandi¹².

Fulcro dell'attività del Tribunale e dei Servizi specialistici nella procedura di adozione è l'accertamento dell'idoneità della coppia ad educare, istruire e mantenere un minore¹³. Tale accertamento determina l'inserimento in una banca dati dalla quale il Tribunale attingerà ogni volta che debba provvedere all'abbinamento ad una coppia di un bambino dichiarato adottabile.

¹¹ La L. 149/2001 ha consentito alla coppia coniugata di potere provare la convivenza antecedente al matrimonio che, sommata al periodo successivo alle nozze, possa integrare il requisito dei tre anni richiesto a pena di inammissibilità della domanda.

¹² È la differenza di età tra i genitori adottivi e l'adottato che deve essere di più di diciotto anni e di non più di quarantacinque. Quanto all'età massima sono riconosciute numerose deroghe (se i coniugi adottano più fratelli, se hanno già un figlio, se tra i coniugi la differenza d'età non sia superiore a dieci anni). L'età viene calcolata sulla base dell'anzianità del più giovane; se gli aspiranti genitori abbiano più di dieci anni di differenza, l'età si calcolerà sulla base dell'età del più giovane con l'aggiunta del numero degli anni superiore alla differenza di dieci anni.

¹³ Si tratta dell'idoneità affettiva, elemento insostituibile per assicurare la crescita armoniosa del minore e la positiva costruzione di identità e certezze; della capacità educativa, valutata sulla base degli elementi offerti dalle discipline pedagogiche e dalla psicologia; della capacità di mantenere il minore, mantenimento inteso come tutto ciò che, nel contesto sociale di riferimento, appaga le esigenze di vita, istruzione, relazione e svago dell'interessato.

Con le disposizioni di legge relative all'affidamento preadottivo si realizza l'incontro tra le coppie che posseggono i requisiti di cui all'art. 6 ed i minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli artt. 8-21. Nel periodo dell'affidamento gli affidatari assumono i compiti dei genitori e, nei confronti dell'adottato, gli obblighi e le facoltà previste dalla legge per gli stessi.

5. L'adozione in casi particolari

Questa speciale tipologia di adozione è prevista dall'art. 44 della l. 184 del 1983 e può essere realizzata anche da una persona singola. In certi casi può essere effettuata anche quando non esista il limite minimo di età (di diciotto anni) tra adottante e adottato e può prescindere dal limite massimo di età. Non conferisce al minore adottato un vero e proprio *status* di figlio legittimo dell'adottante e non interrompe i rapporti del minore con la propria famiglia di origine, nei confronti della quale questi continua ad avere diritti e doveri. Inoltre il minore conserva il cognome della famiglia di origine, al quale antepone quello dei genitori adottivi.

La *ratio* di questa forma di adozione è da individuarsi nella volontà di garantire le preminenti esigenze del minore, anche nelle ipotesi in cui non sia possibile ricorrere ad una adozione legittimante¹⁴.

L'art. 44 della l. 184 del 1983, così sostituito dall'art. 25, l. 149 del 2001, stabilisce espressamente che i minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 7¹⁵: «a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104¹⁶, e sia orfano di padre e di madre; d) quando vi sia la

¹⁴ A. CAGNAZZO, *Dell'adozione in casi particolari*, in *Il diritto privato nella giurisprudenza*, a cura di P. Cendon, III, UTET Torino 2008, p. 335.

¹⁵ L'art. 7 comma 1 recita: «*L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.*

¹⁶ «*E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.*

constatata impossibilità di affidamento preadottivo»¹⁷.

6. L'affidamento familiare

L'affidamento familiare è un rimedio di carattere contingente finalizzato ad assicurare al minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui necessita, nonché il successivo reinserimento nella famiglia di origine¹⁸.

In tale ipotesi il minore viene affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, ovvero a persona singola, senza vincoli di parentela con il nucleo familiare naturale temporaneamente in difficoltà (c.d. affidamento etero familiare), o a parenti entro il quarto grado, onde consentire al bambino di rimanere nel suo nucleo familiare di origine (c.d. affidamento intrafamiliare).

L'affidamento – di durata non superiore a ventiquattro mesi salvo proroga – si estingue mediante un provvedimento dell'autorità che lo ha disposto, allorquando sia cessata la difficoltà temporanea del nucleo

¹⁷ Una coppia affidataria presenta istanza diadozione in casi particolari, supportando l'istanza con il presupposto dell'impossibilità di un affidamento preadottivo ex art. 44 lett. d) e ancor di più con i principi della nuova legge 173/2015 sulla “continuità affettiva”. La sentenza del Tribunale per i Minorenni di Salerno n. 82/2016 ha dichiarato l'adozione del minore in casi particolari in favore dei coniugi già affidatari: «*considerato che il minore ha stabilito rapporti estremamente solidi e significativi con i ricorrenti e con l'intero nucleo familiare degli stessi ... Considerato che entrambi i genitori del minore sono stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale può pronunciarsi comunque l'adozione in casi particolari, dovendo ritenersi il rifiuto contrario all'interesse del minore ... che ha stabilito con gli istanti un profondo legame e considera la famiglia affidataria quale sua vera famiglia, ritenuto che il rifiuto deve ritenersi altresì ingiustificato per via del sostanziale disinteresse mostrato dalla madre e dell'irruzione tardiva, imprevista e sospetta della figura paterna*». La nuova norma 172/2015 sulla “continuità degli affetti” approvata il 15.10.2015 è un importante passo avanti nella difesa del diritto dei bambini a mantenere legami affettivi stabili con persone che si sono prese cura di loro e che hanno sviluppato con gli stessi relazioni positive. Quindi, grazie a questa importante riforma, la famiglia che ha accolto un bambino in affido potrà chiedere l'adozione grazie al riconoscimento della comunità affettiva. La modifica prevede che una volta che sia stata accertata l'impossibilità da parte della famiglia di origine di farsi carico della crescita e della cura del minore, il Tribunale dei minorenni nella fase di valutazione dello stato di adattabilità del minore deve tener conto dei legami affettivi e delle relazioni sviluppate e formatesi nella famiglia affidataria tra il bambino e tutti i membri, fermo restando che la famiglia affidataria dovrà soddisfare tutti i requisiti richiesti dalla l. 184/1983.

¹⁸ Art. 2 l. 184/1983, così sostituito dall'art. 2 l. 149/2001.

familiare di origine ovvero quando lo pretenda l'interesse del minore¹⁹ nonché, infine, nell'ipotesi in cui risulti che lo stato di abbandono del minore sia divenuto definitivo ed irreversibile, con conseguente necessità di dare inizio ad un procedimento di adozione²⁰.

7. L'adozione internazionale

Con l'espressione “adozione internazionale” si fa riferimento ad ogni ipotesi in cui gli adottanti abbiano nazionalità diversa dall'adottato ed in particolare all'adozione di minori stranieri da parte di cittadini italiani, oltreché all'adozione di minori italiani da parte di residenti all'estero, siano essi stranieri o cittadini italiani²¹.

L'istituto dell'adozione internazionale viene introdotto e regolato nel nostro ordinamento con la l. 184 del 4 maggio 1983 (il cui titolo era “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”), come modificata dalla l. n. 476 del 1998 e alla l. n. 149 del 2001, rubricata “diritto del minore ad una famiglia” disciplinando tutti i casi in cui il futuro adottato si trovi in un Paese straniero.

Occorre ricordare che la l. 184 è stata poi modificata dalla l. 219/2012²² e, da ultimo, dalla legge 173/2015, recante “Modifiche alla l. 184/1983 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare”, la quale ha apportato nuove regole volte a risolvere i problemi dell'istituto, in un contesto sociale in crescente evoluzione e sempre più complesso.

La disciplina oggi vigente è il risultato di ulteriori e successive modifiche e integrazioni normative tra le quali quelle operate con la Con-

¹⁹ In tal senso Cass. 23 settembre 1998, n. 9500, in *Giust. civ.*, 1999, I, p. 445.

²⁰ Art. 8, comma 2, l. 184/1983.

²¹ Artt. 40 ss. L. 184/1983.

²² La legge ha espressamente previsto la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione. Per quel che attiene all'adozione i principi ed i criteri direttivi riguardano l'eliminazione di ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, in ossequio all'art. 30 della Costituzione, la specificazione della nozione di abbandono morale e materiale e la previsione della segnalazione ai Comuni, da parte del Giudice, delle situazioni di indigenza dei nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno. In attuazione della delega ricevuta, il decreto legislativo 154/2013 ha apportato tutte le necessarie modifiche terminologiche connesse alla eliminazione dei termini “figli legittimi” e “figli naturali” e alla sostituzione della parola “potestà” con la parola “responsabilità genitoriale”

venzione dell'Aja del 29 maggio 1993.

Con la sottoscrizione della Convenzione i Paesi firmatari si sono impegnati a disciplinare il procedimento di adozione uniformemente nei loro ordinamenti, in linea con i principi espressamente enunciati nella stessa Convenzione dei diritti riconosciuti al Minore.

Gli Stati firmatari hanno riconosciuto che, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, il minore deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, di amore e di comprensione; che ogni Stato dovrebbe adottare, con criterio di priorità, misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia di origine; che l'adozione internazionale può offrire l'opportunità di dare una famiglia permanente a quei minori per i quali non può essere trovata una famiglia idonea nel loro Stato di origine; convinti della necessità di prevedere misure atte a garantire che le adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali e che siano evitate la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori.

In particolare la Convenzione dell'Aja si pone come obiettivo quello di tutelare il preminente interesse del minore adottato ed a migliorare e garantire la cooperazione tra gli Stati aderenti in modo tale da assicurare il reciproco riconoscimento delle adozioni. A tal proposito la Convenzione all'art. 4 indica le specifiche modalità che dovranno essere espletate affinché l'adozione internazionale possa avvenire a garanzia e tutela dei diritti assicurati ai bambini stranieri²³:

²³ L'art. 4 prevede: «Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorità competenti dello Stato d'origine:

- a) Hanno stabilito che il minore è adottabile;
- b) Hanno constatato, dopo aver debitamente vagliato la possibilità di affidamento del minore nello Stato d'origine, che l'adozione internazionale corrisponde al suo superiore interesse;
- c) Si sono assicurate: 1. Che le persone, le istituzioni ed autorità, il cui consenso è richiesto per l'adozione, sono state assistite con la necessaria consulenza e sono state debitamente informate sulle conseguenze del loro consenso, in particolare per quanto riguarda il mantenimento o la cessazione, a causa dell'adozione, dei legami giuridici tra il minore e la sua famiglia d'origine; 2. Che tali persone, istituzioni e autorità hanno prestato il consenso liberamente, nelle forme legalmente stabilite e che questo consenso è stato espresso o attestato per iscritto; 3. Che i consensi non sono stati ottenuti mediante pagamento o contropartita di alcun genere e non sono stati revocati e 4. Che il consenso della madre, qualora sia richiesto, sia stato presta-

Nella Convenzione vengono, quindi, affermati solennemente due principi che rappresentano ancora oggi l'essenza dell'istituto: il principio di cooperazione, in forza del quale gli Stati si impegnano a realizzare un sistema di protezione e di controllo dei diritti fondamentali dei minori, impedendo il fenomeno della “tratta di minori”, ed il principio di sussidiarietà, che impedisce l'adozione internazionale se prima lo Stato di origine non abbia fatto il possibile per garantire il diritto primario dei minori a vivere nelle famiglie di appartenenza o ad essere adottati nel loro Paese²⁴.

7.1. Gli attori dell'iter procedimentale

L'attuazione del principio di cooperazione ha imposto la creazione di un'Autorità Centrale Italiana, la Commissione per le Adozioni Internazionali (C.A.I.) (art. 38 l. 184/1983) che è un organismo amministrativo, direttamente dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei

to solo successivamente alla nascita del minore;

- d) Si sono assicurate, tenuto conto dell'età e della maturità del minore, 1. Che questi sia stato assistito mediante una consulenza e che è stato debitamente informato sulle conseguenze dell'adozione e del suo consenso all'adozione, qualora tale consenso sia richiesto; 2. Che i desideri e le opinioni del minore sono stati presi in considerazione; 3. Che il consenso del minore all'adozione, quando è richiesto, è stato prestato liberamente, nelle forme legalmente stabilite, ed è stato espresso o constatato per iscritto; e 4. Che il consenso non è stato ottenuto mediante pagamento o contropartita di alcun genere».

Le lettere c) e d) del predetto articolo 4 individuano tra i presupposti dell'adottabilità i consensi validamente prestati, senza alcuna forma di coartazione, da parte dei soggetti legittimati.

²⁴ La Convenzione prevede anche gli strumenti indispensabili per assicurare l'effettività della tutela e la realizzazione degli obiettivi: innanzitutto ogni Stato si impegna ad istituire un'Autorità Centrale alla quale devono necessariamente rivolgersi le coppie che vogliono adottare all'estero; questa Autorità, direttamente o tramite Enti autorizzati, può rivolgersi all'omologa Autorità del paese straniero per inoltrare la domanda ed assistere i richiedenti nella fase delicata dell'abbinamento; tutto ciò presuppone una stretta collaborazione tra le Autorità Centrali caratterizzata dal continuo scambio di informazioni sia sulla disciplina normativa interna sia sulla singola pratica da evadere.

Infine, la l. 149/01 ha inciso sul diritto del minore anche straniero ad ottenere informazioni relativamente alla sua origine. Questa incidenza è determinata dalla portata generale del richiamo, contenuto nell'art. 37 co. III della l. 184, alle disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani (art. 28 l. 184). Si tratta di un richiamo relativo alle ulteriori informazioni diverse da quelle rilevanti per la salute dell'adottato che devono essere comunicate dalla Commissione Adozioni Internazionali anche tramite i Tribunali per i Minorenni.

Ministri, costituito da un presidente e dieci membri che rappresentano vari Ministeri ed Enti locali, che decidono a maggioranza. In campo internazionale la Commissione promuove accordi bilaterali in tema che, se trovano l'avallo governativo, vengono stipulati tramite il Ministero degli Affari Esteri e, successivamente, sottoposti alla ratifica del Parlamento.

Tra le altre non vanno dimenticate la competenza relativa alla promozione e vigilanza degli Enti autorizzati il cui albo, istituito con il regolamento previsto dall'art. 7 della l. 476/98 ed approvato con D.P.R. n. 492/99, è gestito proprio dalla Commissione; la competenza per autorizzare l'ingresso e la permanenza di minori stranieri in Italia; la competenza per la conservazione degli atti delle procedure relative all'adozione nonché la competenza relativa alla comunicazioni agli adottanti delle notizie necessarie per la salute dell'adottato.

I dati relativi alla situazione delle adozioni internazionali, elaborati e studiati, vengono, infine, trasferiti nella relazione biennale che la Commissione inoltra al Parlamento.

Per quanto attiene agli Enti Autorizzati l'ampiezza dei loro compiti scaturisce dalla opzione del legislatore nazionale il quale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 22 della Convenzione, ha affidato ad essi, organismi autorizzati, alcune funzioni tipiche dell'Autorità Centrale. La loro importanza nel procedimento è immediatamente percepibile ove si consideri che, per effetto della riforma, il ricorso alla loro opera di intermediazione è divenuto obbligatorio verso tutti i Paesi, non solo quelli aderenti²⁵. Gli Enti sono tenuti per legge a svolgere attività *no profit* e sono obbligati ad operare senza porre in essere pregiudizi o discriminazioni di tipo ideologico o religioso verso gli aspiranti all'adozione. Inoltre essi devono impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia ed ad attualizzare il principio di sussidiarietà nei Paesi di origine²⁶.

²⁵ Ottenuta l'idoneità, infatti, la coppia è tenuta, entro un anno, a conferire mandato ad un Ente che opera nel Paese prescelto ai fini adottivi. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 ter e 39 co. I lett. e) della legge sulle adozioni, per poter operare all'estero l'Ente necessita dell'autorizzazione da parte della C.A.I. (che la rilascia previo vaglio positivo sulla sussistenza dei requisiti richiesti dallo stesso art. 39 ter) nonché dell'accreditamento presso il Paese di origine dei minori adottandi.

²⁶ Ai sensi dell'art. 31 co. III della l. 184 spetta, inoltre, agli Enti: a) ricevere le doman-

La modifica legislativa del 1998 ha inciso profondamente anche sul ruolo dei Servizi sociali, divenuti attori protagonisti con compiti propri, elencati dall'art. 29 bis della l. 184²⁷;

Con la legge n. 476/1998, che ha modificato la legge sull'adozione 4 maggio 1983 n. 184, le competenze dei Tribunali per i Minorenni in materia di adozione internazionale si sono sensibilmente ridotte perché i compiti di controllo sono stati trasferiti alla Commissione. Il loro ruolo resta, comunque, ancora molto rilevante²⁸.

de di adozione indirizzate all'Autorità competente presso lo Stato estero e trasmetterle a quest'ultima insieme al decreto di idoneità ed alla relazione dei servizi; acquisire presso lo Stato straniero notizie ed informazioni sulle condizioni di vita e di salute del minore adottabile e trasmetterle alla coppia aspirante all'adozione; c) concordare con l'Autorità in questione l'opportunità di procedere all'adozione ed approvare la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi; d) svolgere le funzioni, indicate analiticamente nelle lett. h), i), m), o) dell'articolo in questione, di natura prevalentemente certificativa, sulla data di inserimento del minore presso la coppia, sulle modalità di trasferimento in Italia adoperandosi affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti, sull'ammontare delle spese sostenute.

²⁷ Ad essi spetta, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, le seguenti attività di: "a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà. Tale attività può essere svolta anche in collaborazione con i sudetti Enti; b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in questo caso, in possibile collaborazione con gli Enti; c) attività di indagine volta ad acquisire elementi indispensabili per la valutazione degli aspiranti, in particolare sulla loro situazione personale – familiare – sanitaria, sull'ambiente sociale in cui vivono, sulla loro motivazione, sulla loro capacità di rispondere alle esigenze di uno o più minori e sulle eventuali caratteristiche peculiari del minore che essi sarebbero in grado di accogliere; d) ex art. 31 della legge, attività di sostegno del nucleo adottivo, fin dall'ingresso del minore in Italia, su richiesta della coppia ed in collaborazione con l'Ente; e) in forza del successivo art. 34 co. II della legge, attività di assistenza ai genitori affidatari, ai genitori adottivi ed al minore, su richiesta degli interessati, dall'ingresso del minore in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale; f) attività di elaborazioni di relazioni al Tribunale per i Minorenni, in ogni caso, sull'andamento dell'inserimento e segnalazione dell'insorgenza di difficoltà che richiedano l'adozione di opportuni interventi.

²⁸ Ai Tribunali per i Minorenni sono infatti attribuite le seguenti competenze:

1. Ricevere e protocollare la "dichiarazione di disponibilità" della coppia aspirante all'adozione internazionale;
2. Trasmettere tale dichiarazione, entro 15 giorni dalla sua ricezione, ai servizi dell'ente locale;
3. Disporre gli opportuni approfondimenti, ove ritenuti necessari ai fini della valutazione delle competenze genitoriali degli aspiranti all'adozione;
4. Convocare gli aspiranti all'adozione per sentirli in merito alla loro disponibilità e verificarne le capacità educativo - assistenziali;

La legge n.476 del 1998 ha affidato alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano compiti importanti, in materia di adozione internazionale²⁹.

8. L'adozione nel Magistero della Chiesa

Devono essere riconosciuti i figli, dono prezioso di Dio alle famiglie³⁰, i loro diritti e i loro interessi superiori.

Quale forma di tutela dei minori, il Magistero precisa la finalità dell'adozione, cioè quella di dare una famiglia a bambini che non ne hanno.

In considerazione del matrimonio principio e fondamento dell'umana società, grande sacramento in riferimento a Cristo ed alla Chiesa³¹, l'apostolato dei coniugi acquista particolare importanza.

Il decreto conciliare sull'apostolato dei laici pone l'adozione al pri-

-
- 5. Dichiare con decreto - entro i due mesi dalla ricezione della relazione dei servizi sociali la sussistenza o meno delle competenze effettive in capo alla coppia dichiararsi disponibile ad adottare;
 - 6. Trasmettere il decreto di idoneità alla Commissione per le Adozioni Internazionali;
 - 7. Controllare ulteriormente la documentazione trasmessa dalla Commissione e conseguentemente ordinare la trascrizione della sentenza straniera se pervenuta da paese Aja; dichiararla efficace in Italia come affidamento preadottivo se proveniente da paese non Aja che non conosce l'adozione legittimante e quindi, decorso l'anno, dichiarare l'adozione ed avviare la trascrizione.

²⁹ L'art. 39 bis al primo comma, infatti, assegna alle Regioni l'organizzazione d'una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla legge n. 476 nei rispettivi ambiti locali. Inoltre le Regioni devono vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio, verificando che i loro interventi siano adeguati a rispondere ai compiti della normativa in vigore.

La Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano possono promuovere la definizione di protocolli operativi e di attuare convenzioni fra i vari Enti autorizzati ed i servizi locali, nonché prevedere forme stabili di collegamento tra gli stessi ed i Tribunali per i minorenni, sempre al fine di dare una piena attuazione alla nuova legge. Il secondo comma dell'art. 39 bis prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di istituire un servizio pubblico per l'adozione internazionale che abbia gli stessi requisiti e competenze degli enti autorizzati, e nei quali vengano svolte le stesse attività per le coppie aspiranti all'adozione e residenti in quel territorio e che sarà conseguentemente sottoposto alla medesima autorizzazione ed alla conseguente attività di vigilanza da parte della Commissione per le Adozioni Internazionali.

³⁰ CONCILIO VATICANO II, Cost. past. *Gaudium et spes*, 7 dicembre 1965, in www.vatican.va, n. 50.

³¹ Ef 5,32.

mo posto tra le opere di apostolato della famiglia, utilizzando queste parole: «Fra le svariate opere dell'apostolato familiare, ci sia concesso enumerare le seguenti: adottare come figli i bambini abbandonati, ...»³².

Nelle famiglie in cui la fecondità naturale manca, è possibile realizzare una fecondità familiare perché ogni atto di vero amore verso l'uomo testimonia e perfeziona la fecondità spirituale della famiglia perché è obbedienza al dinamismo interiore profondo dell'amore come donazione di sé agli altri.

A questa prospettiva, per tutti ricca di valore e di impegno, sapranno ispirarsi in particolare quei coniugi che fanno l'esperienza della sterilità fisica.

Le famiglie cristiane che nella fede riconoscono tutti gli uomini come figli del comune Padre dei cieli, verranno generosamente in contro ai figli delle altre famiglie, sostenendoli ed amandoli non come estranei, ma come membri dell'unica famiglia dei figli di Dio. I genitori cristiani potranno così allargare il loro amore al di là dei vincoli della carne e del sangue, alimentando i legami che si radicano nello spirito e che si sviluppano nel servizio concreto ai figli di altre famiglie, spesso bisognosi delle cose più necessarie³³.

Le famiglie cristiane sapranno vivere una maggiore disponibilità verso l'adozione e l'affidamento di quei figli che sono privati dei genitori o da essi abbandonati: mentre questi bambini, ritrovando il valore affettivo di una famiglia, possono fare esperienza dell'amorevole e provvida paternità di Dio, testimoniata dai genitori cristiani, e così crescere con serenità e fiducia nella vita, la famiglia intera sarà arricchita dai valori spirituali di una più ampia fraternità³⁴.

Nel 1994, Anno Internazionale della famiglia, nel Simposio internazionale dal titolo “*Famiglia e adozione*”, svolto a Siviglia nel mese di febbraio 1994, si è premesso che, tenuto presente l'insegnamento contenuto nella *Familiaris consortio*, la *Lettera alle famiglie*³⁵ e la *Carta dei*

³² CONCILIO VATICANO II, Decr. *Apostolicam Actuositatem*, 18 novembre 1965, in www.vatican.va (29.03.2017), n. 11.

³³ GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Familiaris consortio*, 22.11.1981, in www.vatican.va , n. 41

³⁴ GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Familiaris consortio*, cit., n. 41.

³⁵ GIOVANNI PAOLO II, *Lettera alle famiglie*, 2.2.1974, in www.vatican.va (12 aprile 2017).

*diritti della famiglia*³⁶ si è precisato che «Solo quando il bambino è privo della sicurezza e della garanzia del suo proprio focolare o quando nel suo paese non è possibile trovare famiglie che lo accolgano, si ricorrerà – con le dovute condizioni – all'adozione nazionale o internazionale ... Solo in un clima di amore e di dono di sé, come deve essere quello della famiglia, i bambini possono essere educati e crescere integralmente. È questa la considerazione centrale che suscita e promuove un amore che si apre responsabilmente ai bambini e assicura la loro protezione e il benessere di un focolare domestico ... Così come Dio, Padre dal quale deriva ogni paternità, ci ha fatti suoi figli adottivi, rendendoci partecipi della sua vita (Ef 3, 14-15). In modo simile, mediante il dono di sé e l'accoglienza delle famiglie e nell'esercizio di una forma di paternità e di maternità responsabili di chiaro impegno etico – educativo, gli sposi offrono ai bambini una filiazione che è come una nuova rinascita e, allo stesso tempo, le loro stesse comunioni coniugali si vede gratificata dalla gioia di tale presenza»³⁷.

Infatti anche nella Carta dei Diritti della Famiglia si legge: «Gli orfani o i fanciulli privi dell'assistenza dei loro genitori o tutori devono ricevere particolare protezione da parte della società. Lo Stato, per quanto riguarda l'affidamento o l'adozione, deve provvedere una legislazione che faciliti le famiglie capaci di accogliere nelle loro case bambini che hanno bisogno di una assistenza permanente o temporanea e che, in pari tempo, rispetti i diritti naturali dei genitori»³⁸. Da qui l'incoraggiamento della Chiesa e l'auspicio affinché lo Stato adotti una legislazione favorevole alle famiglie disponibili all'accoglienza dei bambini bisognosi.

9. L'adozione nel diritto canonico

Una definizione legale di adozione non si rinviene nel Codice Pio – Benedettino né nel Codice del 1983. Così è la dottrina che ha elaborato diverse definizioni in forza delle quali l'adozione è «un contratto legittimo, per il quale una persona estranea viene assunta e considerata come figlio o come nipote»³⁹; «Un atto solenne, sottoposto all'approvazione legale, che crea tra le due

³⁶ PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Carta dei diritti della famiglia*, 22.02.1983, in www.vatican.va.

³⁷ PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, Simposio internazionale *Famiglia e adozione*, Siviglia 27 febbraio 1994, nn. 3-6-9.

³⁸ PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Carta dei diritti ...*, art. 4, lett. f.

³⁹ F. BERSINI, *Il diritto canonico matrimoniale. Commento giuridico – teologico – pastorale*, Torino 1994, p. 91.

persone relazioni analoghe a quelle che deriverebbero dalla filiazione legittima»⁴⁰.

La dottrina canonica mutua la definizione di adozione che proviene dal diritto romano.

Secondo la definizione adottata da alcuni autori proprio in ambito civilistico, l'adozione è «un atto giuridico diretto a creare un vincolo di filiazione artificiale, cioè indipendente dal fatto naturale della procreazione»⁴¹.

L'adozione è dunque intesa come atto giuridico che, in quanto tale, deve essere compiuto da persone abili, deve avere gli elementi essenziali, oltre che l'adempimento delle formalità e dei requisiti previsti dalla legge. Compiuta la procedura secondo legge, l'adozione crea un vincolo giuridico di prossimità, analogo a quello esistente tra consanguinei.

Infatti, il can. 110 così recita: «*I figli che sono stati adottati a norma della legge civile, si considerano figli della persona o delle persone che li hanno adottati*», intendendo che nell'atto di adozione si crea la vera relazione familiare nella quale si abbia almeno un padre e un figlio.

La posizione giuridica dell'adottato in una determinata famiglia non è identica, ma analoga a quella che hanno i figli legittimi dell'adottante⁴². Ci può essere la paternità legale – che si estende tra adottante e adottato e tra l'adottante e i figli dell'adottato (linea retta); la fraternità legale – che si estende tra adottato e i figli dell'adottante, sia legittimi che adottivi (linea collaterale); l'affinità legale, che vige tra adottante e la moglie dell'adottato e al contrario, cioè tra l'adottato e la moglie dell'adottante⁴³.

Ci sono tre tipologie di effetti giuridici dell'adozione: la costituzione di parentela legale, gli effetti legati alla *patria potestas* e l'impedimento matrimoniale.

9.1. La parentela legale

L'adozione, dunque, va intesa come il vincolo, filiazione, che non sorge dal sangue, ma per un rapporto giuridico, “*cognatio legalis*”, cioè

⁴⁰ F. R. ANZAR GIL, *Derecho matrimonial canónico*, I, Salamanca 2001, p. 452.

⁴¹ C. RUPERTO, (voce) *Adozione. Diritto civile*, in *Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè 1958, pp. 584-585.

⁴² Cfr. L. VELA, (voce) *Persona física*, in NDDC, PP. 790-794.

⁴³ Cfr. F. BERSINI, *Il diritto canonico...*, cit., pp. 91-92.

la parentela legale. La cognazione o parentela legale è quel rapporto o legame che nasce dall'adozione, immagine della paternità o figlianza naturale⁴⁴.

In virtù di questa filiazione l'adottato è figlio con tutte le conseguenze giuridiche. Questo rapporto si manifesta nei diritti e doveri propri dei genitori e dei figli stabiliti dal Codice di diritto canonico.

Il can. 110 rappresenta uno dei casi di rinvio alle leggi civili, previsti dal can. 22⁴⁵. Per esso l'adozione effettuata in conformità con le norme civili, costituisce il fondamento della parentela legale.

Per via della finzione giuridica l'adottato entra canonicamente in una determinata famiglia e, nello stesso tempo in tutti e tre i tipi di relazione della parentela legale sopra indicati.

I gradi della parentela legale si calcolano secondo il sistema della computazione romana.

9.2. *Gli effetti legati alla potestas dei genitori*

Questi effetti possono raggrupparsi in quattro categorie⁴⁶:

1. Gli effetti relativi alla condizione canonica

Nell'esercizio dei suoi diritti l'adottato, se minorenne, resta sottoposto alla *potestas*⁴⁷ dei genitori, fatta eccezione per gli atti nei quali i minorenni, per legge divina o per diritto canonico, sono esenti dalla loro potestà⁴⁸; nel caso di perdita dei genitori adot-

⁴⁴ Cfr. D. SCHIAPPOLI, *Il matrimonio secondo il diritto canonico e la legislazione concordataria italiana*, Napoli 1932, p. 190.

⁴⁵ Can. 22: «Le leggi civili, alle quali il diritto della Chiesa rimanda, siano osservate nel diritto canonico con i medesimi effetti, ma solo per quanto non siano contrarie al diritto divino a condizione che il diritto canonico non stabilisca diversamente».

⁴⁶ Cfr. S. CIERKOWSKI, *L'impedimento di parentela legale. Analisi storico giuridica del diritto canonico e del diritto statale polacco*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 2006, p. 357.

⁴⁷ In ambito statuale si è visto come il decreto legislativo 154/2013 ha apportato tutte le necessarie modifiche terminologiche connesse alla eliminazione dei termini “figli legittimi” e “figli naturali” e alla sostituzione della parola “potestà” con la parola “responsabilità genitoriale”.

⁴⁸ Cfr. can. 98 CIC; l'adottato minorenne che abbia compiuto i 14 anni potrà chiedere la Chiesa rituale nel battesimo, la celebrazione del matrimonio da parte della donna, l'ammissione come testimone nei giudizi. Compiuti i 14 anni comincia l'obbligo dell'astinenza, che dura tutta la vita. Sedici anni compiuti sono richiesti per poter assumere l'ufficio di padrino nel battesimo e nella confermazione, per la celebrazione del matrimonio da parte dell'uomo, per la possibilità di una pena canonica; diciassette anni compiuti per l'ammissione

tanti, il can. 98, § 2 prevede l'applicazione della normativa civile quanto alla nomina dei tutori, salvo il diritto del Vescovo di nominare un tutore diverso; l'adottato minorenne conserva il domicilio ed il quasi domicilio della persona adottante, passata l'infanzia – cioè compiuti i sette anni - potrà acquisire un quasi domicilio proprio e, compiuta l'emancipazione, anche un proprio domicilio⁴⁹.

2. Gli effetti concernenti l'istruzione cattolica

I genitori adottanti hanno l'obbligo di formare i figli adottivi nella fede e nella pratica della vita cristiana, mediante la parola e l'esempio⁵⁰, l'obbligo gravissimo ed il diritto di provvedere all'educazione dei figli adottivi, fisica, culturale, morale e religiosa⁵¹, il diritto e il dovere di scegliere i mezzi grazie ai quali provvedere all'educazione cattolica dei figli⁵², il diritto di scegliere liberamente le scuole per il loro figli⁵³, l'obbligo di cooperare con i maestri delle scuole prescelte⁵⁴.

3. Gli effetti che riguardano la vita sacramentale della Chiesa

I genitori adottanti hanno il diritto di chiedere il battesimo per il loro figlio non ancora battezzato e l'obbligo di provvedere che questo figlio, se non ancora battezzato, sia battezzato nelle prime

ne al noviziato religioso e al periodo di prova nelle Società di vita apostolica.

⁴⁹ Can. 105, § 1: «*Il minore ha necessariamente il domicilio e il quasi – domicilio della persona alla cui potestà è soggetto. Uscito dall'infanzia, egli può acquistare anche un proprio quasi – domicilio e, legittimamente emancipato a norma del diritto civile, anche un domicilio proprio.*»

⁵⁰ Can. 774, § 2: «*I genitori, prima di tutti gli altri, hanno l'obbligo di educare i loro figli con la parola e con l'esempio nella fede e nella pratica della vita cristiana; lo stesso obbligo grava su coloro che ne fanno le veci e sui padrini.*»

⁵¹ Can. 1136: «*I genitori hanno il dovere gravissimo e il diritto primario di curare con ogni impegno l'educazione della prole, tanto fisica, sociale e culturale, quanto morale e religiosa;*» can. 793, § 1: «*I genitori, e similmente quelli che ne fanno le veci, hanno l'obbligo e il diritto di educare la prole (...).*»

⁵² Can. 795: «*Considerato che la vera educazione deve tendere alla formazione integrale della persona umana, avendo di mira il suo fine ultimo e insieme il bene comune della società, i fanciulli e i giovani siano educati in modo che possano sviluppare armonicamente le loro doti fisiche, morali e intellettuali, acquistino un più perfetto senso di responsabilità e il retto uso della libertà, e siano preparati a partecipare attivamente alla vita sociale.*»

⁵³ Can. 797: «*E' necessario che i genitori godano di una vera libertà nella scelta delle scuole; di conseguenza, i fedeli hanno l'obbligo di impegnarsi perché la società civile riconosca questa libertà ai genitori e, nel rispetto della giustizia distributiva, la tuteli anche con sussidi.*»

⁵⁴ Can. 796, § 2: «*E' necessario che i genitori collaborino strettamente con i maestri delle scuole ai quali essi affidano l'educazione dei loro figli (...).*»

settimane dopo la formalizzazione dell'adozione⁵⁵; hanno l'obbligo di curare che al loro figlio adottivo non venga dato un nome incompatibile con un significato cristiano⁵⁶; hanno il diritto di designare una persona adeguata a ricoprire la funzione di padrino; hanno l'obbligo di curare che i loro figli ricevano il sacramento della confermazione⁵⁷; hanno l'obbligo di provvedere che i bambini adottati che abbiano raggiunto l'uso di ragione siano debitamente preparati all'Eucaristia e si accostino il più presto possibile alla prima comunione eucaristica⁵⁸; per quanto riguarda il matrimonio dei figli adottati minorenni, i genitori hanno diritto di intervenire, esprimendo la loro volontà per il matrimonio⁵⁹; circa i funerali ecclesiastici, l'Ordinario del luogo può permettere che essi si concedano ai bambini adottivi i cui genitori intendevano battezzare, ma che sono morti prima del battesimo⁶⁰.

4. Gli effetti connessi con la disciplina della Chiesa

I genitori adottanti che fanno battezzare o educare i loro figli in una religione acattolica siano puniti con censura o con altra giusta pena⁶¹; hanno l'obbligo di curare che i loro figli siano formati al genuino senso della penitenza⁶².

⁵⁵ Can. 867, § 1: «*I genitori hanno l'obbligo di provvedere che i loro figli siano battezzati entro le prime settimane di vita (...)*»; can. 868, § 1: «*Per battezzare lecitamente un bambino è necessario: 1° che i genitori, o almeno uno di essi o chi tiene legittimamente il loro posto, ne diano il consenso (...)*».

⁵⁶ Can. 855: «*I genitori, i padroni e il parroco abbiano cura che non venga imposto un nome alieno dal senso cristiano*».

⁵⁷ Can. 890: «*I fedeli hanno l'obbligo di ricevere tempestivamente questo sacramento; i genitori, i pastori di anime, soprattutto i parroci, abbiano cura che i fedeli vengano adeguatamente preparati a riceverlo e vi accedano a tempo opportuno*».

⁵⁸ Can. 914: «*E' dovere innanzi tutto dei genitori e di coloro che ne fanno le veci, oltre che del parroco, curare che i fanciulli, pervenuti all'uso di ragione, siano debitamente preparati e che al più presto, premessa la confessione sacramentale, siano nutriti con questo cibo divino; spetta anche al parroco vigilare che non si accostino alla sacra Sinassi fanciulli che non abbiano raggiunto l'uso di ragione e che, a suo giudizio, non siano sufficientemente disposti*».

⁵⁹ Can. 1071, § 1: «*Eccettuato il caso di necessità, nessuno assista senza la licenza dell'Ordinario del luogo: (...) 6º al matrimonio di un figlio di famiglia minorenne, se dovesse avvenire all'insaputa dei suoi genitori o contro la loro ragionevole volontà*».

⁶⁰ Can. 1183, § 2: «*L'Ordinario del luogo può permettere che abbiano le esequie ecclesiastiche anche i bambini morti senza battesimo, se i genitori avevano intenzione di battezzarli*».

⁶¹ Can. 1366: «*I genitori o coloro che ne fanno le veci, i quali danno i loro figli a battezzare o ad educare in una religiose acattolica, siano puniti con una censura o con un'altra giusta pena*».

⁶² Can. 1252: «*Sono tenuti alla legge dell'astinenza coloro che hanno compiuto il quattordicesimo anno*

9.3. L'impedimento di parentela legale

Il Codice di diritto canonico prende in considerazione l'adozione quasi esclusivamente in materia di famiglia o di matrimonio, considerandola come fonte di impedimento matrimoniale dirimente e relativo.

Nel secolo IX si rinviene un testo di Nicolò I⁶³ il quale rispose ad un quesito del Re Michele di Bulgaria menzionando l'impedimento di parentela legale⁶⁴. Altro cenno all'impedimento di parentela legale si trova in un testo di Pasquale II⁶⁵. Nel sec. XII con Graziano si stabilisce in maniera definitiva l'impedimento dirimente di parentela legale, che dà luogo alla nullità del vincolo.

Anche nel *Codex Juris Canonici* del 1917, non introducendo una normativa specifica sull'adozione, la Chiesa ha inserito i canoni 1059 e 1080 con i quali ha canonizzato la legge civile: l'impedimento era impediente o dirimente a seconda che fosse considerato tale dalla legge civile⁶⁶.

Nel Codice del 1983 l'impedimento di parentela legale è disciplinato in un unico canone, il 1094, il quale afferma: “*Non possono contrarre validamente il matrimonio quelli che sono uniti tra loro da parentela legale sorta dall'adozione, nella linea retta o nel secondo grado della linea collaterale*”.

Se dunque il can. 1094 disciplina gli effetti impeditivi dell'adozione a contrarre matrimonio, il can. 110 disciplina la costituzione del rapporto di adozione, attribuendo lo *ius obligandi* nell'ordinamento canonico alla normativa civile dei diversi Stati, relativa alla costituzione del rapporto di adozione.

Quanto all'ambito dell'impedimento, esso si estende a tutti i gradi

di età; alla legge del digiuno, invece, tutti coloro che sono di età maggiore fino al sessantesimo anno iniziato. I pastori di anime e i genitori, tuttavia, abbiano cura che anche i minori di età, i quali non sono obbligati alla legge del digiuno e dell'astinenza, siano educati ad un genuino spirito di penitenza».

⁶³ (858-867).

⁶⁴ Cfr. NICOLAS I, *Epistolae et decreta*, ed. Migne, *Patrologiae cursus completus*, vol. CXIX, col. 979.

⁶⁵ Cfr. PASCUAL II, *Epistolae et privilegia*, ed. Migne, *Patrologiae cursus completus*, vol. CLXIII, col. 369.

⁶⁶ Can. 1059 CJC 1917: «*In iis regionibus ubi legi civili legalis cognatio ex adoptione orta, nuptias reddit illicitas, iure quoque canonico matrimonium illicitum est*»; can. 1080 CJC 1917: «*Qui lege civili inabile ad nuptias inter se ineundas habentur ob cognationem legalem ex adoptione ortam, nequeunt vi iuris canonici matrimonium inter se valide contrahere*».

della linea retta, senza differenza di grado. Sussiste tra adottante e adottato, o nel caso in cui l'adozione sia stata fatta dai due coniugi, tra ciascuno dei due adottanti e l'adottato. L'impedimento si estende tra gli ascendenti dell'adottate o degli adottanti e l'adottato. Infine, vige tra l'adottante o gli adottanti ed i discendenti dell'adottato: Nella linea collaterale, l'estensione viene limitata solo fino al secondo grado di *cognatio legalis*. L'impedimento esiste anche tra gli adottati, se sono più di uno e di sesso diverso.

L'impedimento di parentela legale è di diritto ecclesiastico. Ne deriva che la Chiesa può dispensare da esso. Si afferma che la Chiesa può dispensare dall'impedimento dell'adozione, essendo questo un impedimento di diritto civile fatto proprio dal diritto canonico ma, avendo la Chiesa canonizzato il diritto civile, non potrà ammettere al matrimonio religioso coloro che non abbiano ricevuto la dispensa civile e ciò per disposizione stessa del Codice canonico⁶⁷.

Circa la connessione tra diritto canonico e diritto italiano, «*il diritto canonico considererà adozione ciò che è tale per il codice civile (...). Così (...) saranno "adottanti" e "adottati" coloro che la legge civile (...) considera come tali*»⁶⁸.

Occorre ricordare che l'impedimento di parentela legale sorge soltanto dall'adozione legittimamente compiuta, cioè effettuata nell'osservanza delle condizioni e delle formalità prescritte dalla legge dei singoli Stati⁶⁹.

10. La registrazione dell'adozione nel libro dei battezzati

Altro effetto giuridico riguarda l'obbligo che nel libro dei battezzati si annoti l'adozione⁷⁰ e il nome dei genitori naturali, attese le disposizioni della Conferenza episcopale⁷¹.

Bisogna distinguere a seconda che l'adozione sia avvenuta prima o

⁶⁷ Cfr. D. SCHIAPPOLI, *Il matrimonio...*, cit., p. 191.

⁶⁸ E. VITALI – S. BERLINGÒ, *Il matrimonio canonico*, Milano 1994, p. 66.

⁶⁹ Cfr. L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico*, vol. II, pp. 335-336.

⁷⁰ Can. 535, § 2: «*Nel libro dei battezzati si annoti anche la confermazione e tutto ciò che riguarda lo stato canonico dei fedeli: in rapporto al matrimonio, salvo il disposto del can. 1133, in rapporto all'adozione, come pure in rapporto alla recezione dell'ordine sacro, alla professione perpetua emessa in un istituto religioso e al cambiamento del rito; tali annotazioni devono essere riportate nel certificato di battesimo*».

⁷¹ Can. 877, § 3: «*Se si tratta di un figlio adottivo, si segnino i nomi degli adottanti ed inoltre, almeno se così viene fatto nei registri di stato civile del paese, i nomi dei genitori naturali a norma dei §§ 1 e 2, attenendosi alle disposizioni della Conferenza Episcopale*».

dopo il battesimo; nel primo caso si iscrive il nome del figlio adottivo ed il nome degli adottanti o, eventualmente, se in uso in un determinato luogo, i nomi dei genitori naturali; nel secondo caso si annota a margine dell'atto di battesimo nel libro dei battezzati, indicando, oltre i nomi degli adottanti e – secondo la normativa del luogo – i nomi dei genitori naturali, anche gli estremi della sentenza di adozione emessa dal tribunale.

11. Conclusioni

L'adozione, concetto anticamente presente nella storia dell'uomo, è un istituto conosciuto da tutto il mondo contemporaneo. Fin dalle sue origini, probabilmente babilonesi, come testimonia un controverso riferimento del Codice di Hammurabi, ha avuto un carattere preminentemente soggettivo, fino ad arrivare al paradosso romano, in cui l'aristocratico Clodio Pulcro, per meri motivi politici, si fa adottare da un plebeo più giovane di lui⁷². Dal mondo classico greco – romano, attraverso l'Alto e Basso Medioevo, il Rinascimento e l'Illuminismo, si giunge nel 1804 al Codice Napoleonico, che sposta l'istituto dell'adozione da un piano soggettivo ad un piano bilaterale, in cui l'adozione si configura come un contratto, cioè un accordo tra adottante, con non meno di cinquant'anni e l'adottato con non meno di diciotto anni, per assicurare la continuazione del nome e la trasmissione del patrimonio.

Il Codice Civile Italiano del 1865 mantiene questa impostazione per cui l'adozione è intesa come strumento per dare continuità familiare e patrimoniale. Solo a partire dal Codice Civile del 1942 l'istituto dell'adozione comincia ad evolversi, attraverso alcune significative tappe: l'anno 1967 con la legge n. 431, l'anno 1974 con la legge n. 357, l'anno 1983 con la legge n. 184, l'anno 2001 con la legge n. 149, l'anno 2012 con la legge 219.

La legge di riforma della filiazione, che ha provveduto all'unificazione dello stato di figlio, ha avuto il preciso intento di raggiungere un'effettiva uguaglianza giuridica tra i figli legittimi, naturali e adottivi, considerandoli d'ora in avanti semplicemente figli a prescindere

⁷² Cfr. I. GRIMALDI, *MODIFICHE IN MATERIA DI ADOZIONE, LA FAMIGLIA DOPO LE RIFORME* (A CURA DI G. CASSANO), GIUFFRÈ MILANO, 2015, p. 477.

dalla situazione dalla quale siano nati⁷³.

Affermato il diritto del minore a crescere in famiglia, è riconosciuto il diritto del figlio di non subire provvedimenti di adozione, di affidamento o di allontanamento dalla propria famiglia al di fuori dei casi tassativamente e specificatamente previsti dalla legge⁷⁴.

L'interesse del minore a non essere privato della relazione con i genitori è stato inoltre evidenziato dalla normativa sovranazionale, attraverso la garanzia del diritto del minore alla vita familiare⁷⁵.

Dal canto suo, non avendo mai regolato direttamente l'adozione, la Chiesa l'ha dunque, nei secoli, assunta così come regolata dalle legislazioni civili, ed ha avuto rilevanza esclusivamente per la determinazione dell'impedimento matrimoniale.

⁷³ Art. 315 Codice Civile: «*Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico*».

⁷⁴ Cfr. I. GRIMALDI, *MODIFICHE ...*, CIT., p. 480.

⁷⁵ Art. 8 CEDU: «*1. Ogni persona ha il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale o per la protezione dei diritti o delle libertà altrui.*

